

## MASSIMA

*“Non è soggetto a i.r.a.p. il professionista esercente la professione di medico che non dispone di un’organizzazione stabile (come, ad esempio, avvalendosi di collaboratori subordinati o parasubordinati), nonostante il possesso di beni strumentali e il pagamento di compensi occasionali nei confronti di terzi. Tale assunto non è in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, atteso che quest’ultima ha posto in evidenza la sussistenza di un’attività organizzata autonomamente come indice di capacità contributiva sino a prescindere dall’opera del professionista.”*

(Comm. trib. reg. Palermo sez. XXV, 13 maggio 2008, n. 52)